ORIGINALE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 329 del 09-12-2025

OGGETTO: **Procedura di riesame in autotutela ex art. 21 nonies l.n. 241/1990 dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 Conclusione del procedimento Ambito Tariffario Comune di San Pietro in Lama - Conferma Determina D.G. n. 300 del 20/06/2024**

CIG:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2020 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali "
- La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) "
- Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo "in particolare l'art. 3 bis
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)"* in particolare l'art.1 comma 639-705.
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*".
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 "Attuazione della Direttiva UE 2018 /851 che modifica la direttiva 2008/98CE relativa ai rifiuti ed attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62 Ce sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio "
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 "Attuazione della Direttiva UE 2018/850 che modifica la Direttiva 1993/31 CE relativa alla discariche"

- Il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali "*
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani "
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021" ed il relativo allegato A) "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*".
- La deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2*"
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022 /2025 "*
- La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 "*Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani "*
- La deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante "*Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM "*
- La deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante "*Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani*";
- La deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";*
- La deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante "*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*";
- La deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"*;
- La deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante "*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";*
- La determinazione dell'Autorità 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e della modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/Rif";*

- La deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM, recante "*Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per l'anno 2024*";
- la deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, 7/2024/r/rif, recante "*ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative"*;

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*" di seguito denominata AGER .

PREMESSO CHE

A) L'Art 1 comma 1 della legge n. 481/95,istitutiva dell'Autorità(ARERA), prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*"
L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";
Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:*"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"*(lett. c);*"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione*

dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f); - "*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*" (lett. h); "*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*" (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*"; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "*l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI*", la quale è "*applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*"; al comma 683 dispone che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*".

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con

benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

E) La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale* 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere

presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

F) All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 , e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7);fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8).

G) All'art. 8 della delibera de qua viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7 comma 1 predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità.

In particolare, è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l 'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

H) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 9" *in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi*

competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti. "

I) Con delibera n. 389 del 3 agosto 2023 sono state definite le regole e le procedure previste dall'art. 8 della delibera n. 363/2021 per l'aggiornamento biennale dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento

L) Con la citata delibera sono stati introdotti ulteriori parametri ed indicatori alla luce della delibera n. 387/2023 e del documento di consultazione 214/2023:

1) Il coefficiente CRI da valorizzare nella misura massima del 7%, nell'ambito della determinazione
   del limite di crescita, per i maggiori costi sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione;
2) Il macro indicatore R1 avente ad oggetto l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
3) L'indicatore H avente ad oggetto il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

M) L'art. 8 comma 2 della delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 prescrive espressamente che " *In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto , gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedo no a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti*".

N) La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene da parte dell'Ente territorialmente competente entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024

O) Con la successiva determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023, l'Autorità, in attuazione dell'art. 9 comma 2 della delibera n. 389/023, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7 comma 3 della delibera n. 363/2021 relative alle

annualità 2024 e 2025 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all'applicazione della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai sensi delle delibere n. 363/2021 e 389/2023.

P) Con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l'Autorità ha approvato provveduto il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di seguito TQRIF ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all'art. 238 TUA così come modificato dal Dlgs n. 116/2020.
Altresì l'art 2 del TQRIF ha previsto nella fase di avvio della regolazione che "*Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito*".

Q) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito di seguito AGER.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".
Ai sensi dell'art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1717 del 29/11/2023, ha nominato l'Avv. Angelo Pansini quale Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

R) L' AGER, quale Ente Territorialmente Competente, con Determina n. 162 del 30 aprile 2022 ha collocato tutte le Gestioni degli Ambiti Tariffari della Regione Puglia nello schema: I Livello qualitativo minimo ai sensi e per gli effetti dell'art.3 TQRIF.

S) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata

anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2022 ed eventualmente anno 2023, ove disponibili, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF).

T) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art.8 del MTR -2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

PREMESSO ANCORA CHE

A) Con note del 27 settembre 2023 prot.n. 6350, del 15 gennaio 2024 prot. n. 303, del 5 febbraio 2024 prot. n. 852 , del 16 febbraio 2024 port n. 1140 e del 19 marzo 2024 prot.n. 1776 AGER nella sua qualità di ETC , ha invitato i Comuni , quali gestori per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, ed i gestori del servizio di spazzamento , raccolta e trasporto rifiuti a trasmettere la documentazione prescritta dall'art. 7 delibera n. 363/2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 ed adottata dalla determina n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 esplicitando anche chiarimenti applicativi.

B) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione dell'aggiornamento del Piano economico finanziario relativo alle annualità 2024-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 7, delibera n 363/2021 così come modificato dalla delibera n. 389/2023); in particolare, secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR -2, tale verifica ha riguardato almeno:

1. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
2. il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
3. il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

C) A seguito delle presentazioni dei piani economico finanziario da parte del Comune e del gestore si è avviata un'attività istruttoria, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nella relazione di validazione allegata, nell'ambito della quale:

- si è proceduto all'esame della proposta dell'aggiornamento del piano economico finanziario relativo alle annualità 2024 e 2025, che è stato valutato secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni dell'Autorità e dai criteri disciplinati dal MTR-2, anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta;
- sono stati definiti, secondo i criteri prescritti dalla normativa regolatoria, i coefficienti γ_1 e γ_2, X a ed il CRI, il fattore ω e b e l'indicatore H, assegnando i conseguenziali obiettivi di miglioramento.

D) in esito alla predetta attività istruttoria AGER quale ETC, con Determina D.G. n. 300 del 20/06/2024 ha provveduto ad approvare la predisposizione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 e a validare, ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della delibera n. 363 /2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023, secondo quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di San Pietro in Lama.

PREMESSO ANCORA CHE

A) con nota prot. 00032035 del 08/05/2025/DTAC ARERA, informava AGER di aver ricevuto, con riferimento ai piani economico-finanziari (PEF) trasmessi ai fini dell'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, alcune comunicazioni per conto dei seguenti gestori:

- gestore Armando Muccio S.r.l. (relativamente agli ambiti tariffari dei Comuni di Palmariggi e di Tuglie);
- gestore AXA S.r.l. (relativamente agli ambiti tariffari dei Comuni di Acquarica del Capo1, Arnesano, Leverano, Monteroni di Lecce, Taurisano e Veglie);
- gestore Bianco Igiene Ambientale (relativamente agli ambiti tariffari dei Comuni di Cannole, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Patù, Seclì e Sternatia);
- gestore Cave Marra S.r.l. (relativamente agli ambiti tariffari dei Comuni di Galatone e di Neviano);
- gestore CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop. (relativamente all'ambito tariffario del Comune di Mottola);
- gestore COGEIR S.r.l. (relativamente agli ambiti tariffari dei Comuni di Ceglie Messapica, Palo del Colle e Villa Castelli);
- gestore ECOTECNICA S.r.l. (relativamente agli ambiti tariffari dei Comuni di Carmiano, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Copertino, Galatina, Lequile, Melpignano, Porto-Cesareo, Presicce-Acquarica1, San Donaci, Ugento e Zollino);
- gestore GIAL S.r.l. (relativamente agli ambiti tariffari dei Comuni di Alliste, Cisternino, Fasano, Gallipoli, Manduria, Martignano, Melissano, Morciano di Leuca, Racale, Salve, Taviano, Triggiano e Tricase);
- gestore SOGECO S.r.l. (relativamente agli ambiti tariffari dei Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Vernole);
- gestore TEKNOWASTE S.r.l. (relativamente agli ambiti tariffari dei Comuni di Sogliano Cavour e di Torchiarolo).

B) I predetti gestori segnalavano criticità in ordine alle determinazioni assunte a livello locale, nei termini di seguito riportati:

- ai fini della determinazione del limite alla crescita delle tariffe (ρa), mancata valorizzazione del coefficiente $CRIa$ nella misura massima consentita dal metodo

tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF, come aggiornata in particolare dalla deliberazione 389/2023/R/RIF;

- avvenuta applicazione delle detrazioni *ex* comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/rif "*in modo generalizzato e immotivato*";
- errata individuazione dell'equilibrio economico-finanziario.

C) ARERA, pur rilevando che resta in capo all'ETC sia la verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione (a norma di quanto già previsto dal comma 28.2 del MTR-2), sia il suo aggiornamento secondo modalità che consentano di perseguire l'obiettivo del suo mantenimento per tutta la durata dell'affidamento (ai sensi del comma 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione 385/2023/R/RIF), recante disposizioni sui contenuti minimi essenziali del contratto di servizio), rilevava che, nell'ambito delle validazioni trasmesse all'Autorità, vi fossero carenze sotto il profilo motivazionale delle valutazioni effettuate, che è responsabilità dell'Ente territorialmente competente eventualmente colmare.

D) In ragione di quanto sopra e con riguardo agli ambiti tariffari di pertinenza dei gestori sopra citati, ARERA richiedeva ad AGER di trasmettere, anche al gestore interessato, le evidenze che attestassero l'equilibrio economico-finanziario della gestione, corredando gli elementi forniti anche con il PEF originariamente elaborato dal gestore e motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di integrazione e modifica dei dati e delle informazioni trasmesse dal medesimo operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, indicando puntualmente le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si è ritenuto di coprire integralmente, ai sensi di quanto previsto dal comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF e del comma 28.2 del MTR-2.

E) Con nota prot. n. 0002628 del 29/05/2025 AGER riscontrava la richiesta di ARERA, contestando le pretese dei gestori e impegnandosi a trasmettere all'Autorità le informazioni e gli elementi conoscitivi richiesti entro e non oltre il 31.07.2025.

F) Con nota prot. n. 4801 del 31/07/2025 AGER trasmetteva ad ARERA, ai comuni ed ai gestori interessati la relazione tecnica avente ad oggetto: "*Approfondimenti istruttori in merito all'aggiornamento biennale 2024 – 2025 delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*", relativa ai 56 degli ambiti tariffari per i quali erano stati richiesti chiarimenti.

G) In particolare, nella predetta nota, AGER dava puntualmente conto delle proprie valutazioni e dell'iter logico che aveva condotto all'adozione dei provvedimenti di validazione trasmessi e poi contestati dai gestori, laddove chiariva quanto segue:
"*Preliminarmente si ritiene precisare che AGER nella sua qualità di ETC, in considerazione della mancanza allo stato di una disciplina di separazione contabile delle gestioni, c.d unblunding contabile, nonché della mancanza di una definizione dei criteri per la determinazione dell'equilibrio economico finanziario, ha proceduto a dare assoluta rilevanza al corrispettivo rinveniente dalle procedure competitive.*

Sul punto la medesima Autorità sin dal primo Metodo Tariffario, con la delibera n.443/2019, ha ritenuto che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia regolatoria e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all'ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali.

Il canone contrattuale annuale è stato riconosciuto funzionale per la determinazione dell'equilibrio economico finanziario in quanto l'offerta presentata in sede di gara e recepita nel contratto di appalto costituisce la base condivisa dei contraenti per lo svolgimento del rapporto e come tale non può essere più messa in discussione dovendosi presumere che corrisponda ad uno stato originario di equilibrio economico finanziario.

Tale impostazione trova conferma nella delibera n. 596 del 27 dicembre 2024 di approvazione dello schema tipo di bando di gara, nella quale ARERA espressamente attribuisce all'ETC, in sede di approvazione degli atti di propria competenza, ai sensi della regolazione vigente, il coordinamento tra gli esiti della procedura di gara ed i valori computati nelle pertinenti predisposizioni, affinché sia garantito il rispetto delle condizioni di aggiudicazione.

Inoltre, AGER, in assenza di espresse disposizioni regolatorie con riferimento ai meccanismi di adeguamento, ha proceduto all'aggiornamento del corrispettivo rinveniente dalla procedura competitiva mediante l'applicazione del parametro ρ (ρ=rpi-Xa) anche per consentire che gli incrementi di costi fossero strettamente connessi al recupero di efficienza rappresentato dal coefficiente Xa.

Il principio dell'integrale copertura dei costi di gestione del servizio integrato dei rifiuti, sancito dall'art. 238 del TUA, deve essere limitato al riconoscimento dei soli costi efficienti o utili, intesi quali costi che trovino giustificazione nella migliore tecnica imprenditoriale di gestione e che siano dimostrati tali dal gestore, mentre non è consentito un riconoscimento a piè di lista di tutti i costi sostenuti dal gestore.

Quindi al Gestore non è consentito di traslare puramente e semplicemente i costi, ma è imposto un limite allo scopo di spingere verso una maggior efficienza con un meccanismo noto in economia come price cap.

Peraltro, si evidenzia che l'art. 26 del Dlgs n. 201/2022 prevede che le tariffe debbano assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività in armonia con gli obiettivi di carattere sociale d tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse.

Proprio per conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, la medesima disposizione normativa fissa, nel rispetto delle discipline di settore, le modalità di aggiornamento delle tariffe con il metodo del price cap sulla base: del tasso di inflazione programmata, dell'incremento dei nuovi investimenti effettuati, dell'obiettivo di recupero di efficienza prefissato e di obiettivi di qualità del servizio prefissati.

Orbene AGER, nella qualità di ETC, in sede di validazione, ha applicato i citati criteri che peraltro hanno trovato riconoscimento in un univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui "la regolazione introdotta dall'Autorità si basa sul criterio del riconoscimento dei costi efficienti e disdegna modalità di adeguamento automatico della tariffa, non ancorate all'applicazione dei criteri regolatori, anche per quanto attiene alla possibile incidenza delle variazioni dei costi nel tempo; ciò ne determina l'ontologica incompatibilità con il sistema revisionale pregresso, che era invece ancorato alla rilevazione delle variazioni delle componenti di costo a livello statistico o contrattuale." (cfr TAR Puglia Lecce sent. n.ri 484-485).

Per quanto concerne il coefficiente CRI si rappresenta che nel caso in cui il gestore abbia formulato istanza si è proceduto alla delibazione con un'adeguata e puntuale motivazione.

Si fa rilevare che le istanze formulate dai gestori si fondano su argomentazioni tautologiche e senza alcun riferimento specifico agli impatti delle dinamiche inflattive dei prezzi dei fattori della produzione su ogni singolo ambito tariffario gestito, tant'è che la richiesta era sempre finalizzata al riconoscimento del valore massimo pari al 7% del coefficiente CRI.
Altresì si ritiene opportuno rappresentare che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della L. n. 481 del 1995, secondo cui le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi, AGER ha applicato al gestore il valore riveniente dai criteri del metodo tariffario, nel caso in cui il corrispettivo contrattuale fosse ad esso superiore.
Alla luce della determinazione dell'equilibrio economico finanziario con i criteri innanzi enunciati, si è proceduto alle detrazioni ex art. 4 comma 6 della delibera n. 363/2021, considerando ogni componente tariffaria, nonostante la mancanza allo stato di regole relative alla separazione contabile della gestione.
In applicazione dei criteri innanzi richiamati, si è proceduto all'elaborazione di una relazione, che si allega, nella quale per ogni singolo ambito tariffario sono meglio esplicitate le evidenze che attestano l'equilibrio economico finanziario delle gestioni in sede di aggiornamento biennale dei Piani Economico Finanziari (PEF), unitamente alle scelte adottate nell'ambito delle attività di integrazione e modifica dei dati e delle informazioni trasmesse dal gestore ai sensi dell'art. 28 comma 2 MTR-2.
Si ritiene necessario puntualizzare che le scelte adottate nell'ambito del procedimento di validazione sono finalizzate non solo a perseguire l'equilibrio economico finanziario del gestore e della gestione dell'ambito tariffario nel suo complesso, ma principalmente a garantire la sostenibilità economica e finanziaria delle tariffe per gli utenti finali.
AGER, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), ha esercitato le proprie competenze attribuite dalla disciplina regolatoria fondando le proprie determinazioni sui principi di efficienza ed economicità, adottando un approccio prudenziale volto a riconoscere incrementi dei costi di gestione solo laddove supportati da dati certi, documentati e adeguatamente motivati, al fine di tutelare l'utenza da impatti tariffari eccessivi.".

H) Con nota del 02/09/2025, l'Avv. Luigi Quinto, per conto di tutti i gestori sopra indicati, contestava il *modus operandi* di AGER e sollecitava ARERA ad esercitare il proprio potere correttivo, disponendo l'approvazione con modificazioni dei PEF trasmessi da AGER, con particolare riferimento alla corretta individuazione dell'equilibrio economico-finanziario, così da renderli conformi alla disciplina regolatoria, eliminando le ingiuste (a suo dire) penalizzazioni operate.

I) Con la delibera n. 409 del 08/09/2025, ARERA in sintesi:
- ricostruiva l'assetto della *governance* dei rifiuti urbani della Regione Puglia, rilevando come questa sia caratterizzata dalla presenza di 257 ambiti tariffari, nei quali rientrano i 62 oggetto della delibera che indicava nell'allegato A, per i quali AGER risulta svolgere le funzioni di Ente territorialmente competente;
- ricostruiva il perimetro delle differenti competenze, e delle connesse responsabilità, che il sistema di *governance* multilivello di settore, definito dalla legislazione vigente, ripartisce tra gli Enti territorialmente competenti e l'Autorità, rammentando che all'Autorità compete la verifica della coerenza con la regolazione degli atti di predisposizione tariffaria adottati a livello locale e che agli ETC compete la verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, in coerenza quanto disposto dall'art. 26 del decreto legislativo 201/2022, e, quindi, la responsabilità di verificare l'efficienza dei costi documentati dai gestori allo scopo di assicurare concretamente il perseguimento dei recuperi di efficienza

che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;
- dava atto della relazione tecnica inviata da AGER il 31/07/2025 con riferimento agli ambiti tariffari di cui alla tabella A dell'allegato A;
- dava atto di aver ricevuto altre segnalazioni di incongruità delle validazioni operate da AGER per gli ambiti tariffari indicati nella tabella B dell'allegato A.
- riteneva necessario disporre un supplemento istruttorio con riferimento agli ambiti tariffari indicati nell'allegato A, precisando che, a norma di quanto già previsto dal comma 7.8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, i valori di cui al punto precedente determinati dall'Ente territorialmente competente, che risultano pertanto immediatamente efficaci, e in particolare che, dalla documentazione acquisita, si rileva che i valori determinati dall'Ente territorialmente competente non risultano incoerenti coi limiti definiti dalla regolazione dell'Autorità.

L) Con nota prot. n. 0004793 del 23/09/2025 AGER comunicava ad ARERA, ai Comuni e ai gestori interessati l'avvio del supplemento istruttorio richiesto da ARERA e ribadiva l'invito a trasmettere con ogni possibile urgenza l'adeguamento del contratto di servizio allo schema tipo adottato da ARERA con la delibera n. 385/2023, con la prescritta documentazione ex art. 27 allegato A) della citata deliberazione, già formulato con la nota prot. n. 1877 del 16/04/2025, con la quale si illustravano a tutti i Comuni e a tutti i gestori le relative indicazioni operative.

M) Con memoria illustrativa prot. n. 0005712 del 24/11/2025 (che si allega ed al cui contenuto si rimanda quale parte integrante della motivazione del presente provvedimento), anche riscontrando la nota di ARERA (prot. n. 00078291 del 12/11/2025) nel frattempo intervenuta, con cui si sollecitavano notizie sullo stato del procedimento avviato, AGER notiziava ARERA, i Comuni e i gestori interessati di aver stabilito, all'esito del riesame complessivo operato su tutte le determinazioni di approvazione dell'aggiornamento dei PEF per il biennio 2024-2025, di procedere in sede di autotutela: a) All'adozione di una nuova predisposizione tariffaria, entro tempi strettissimi, a modifica della precedente validata per gli ambiti tariffari di Canosa di Puglia, Ginosa e Torricella; b) Ad una ulteriore verifica, entro tempi strettissimi, in ordine ai dati contabili e gestionali relativi agli ambiti dei Comuni dell'ARO LE8, all'esito della quale, ove fosse effettivamente confermato quanto prima facie rilevato in ordine ad una non corretta trasmissione da parte dei Comuni del canone contrattuale 2022, si procederà all'adozione di una nuova predisposizione tariffaria a modifica della precedente validata; c) All'adozione, entro tempi strettissimi, di un provvedimento di conferma, a seguito di riesame, della predisposizione tariffaria precedentemente validata per tutti i restanti ambiti tariffari;

CONSIDERATO CHE

A) Dagli atti del procedimento successivi alla nota di ARERA del 09/05/2025 è emerso che, sebbene gli ambiti tariffari interessati dalle contestazioni dei gestori siano effettivamente di numero rilevante, i gestori effettivamente interessati sono nove, tutti assistititi e rappresentati dal medesimo legale, ma soprattutto è emerso che, tramite il predetto legale, tutti rivolgono a questo ETC in buona sostanza un unico motivo di contestazione, quello della errata individuazione dell'equilibrio economico-finanziario; si contesta cioè a questo ETC: a) - di non aver inteso riconoscere il CRI nella misura massima consentita dal MTR-2, che a loro dire avrebbe invece dovuto essere sostanzialmente riconosciuto in via automatica, alla luce della "*riscontrata spinta inflazionistica, imprevedibile e di magnitudo rilevante*", riconosciuta dalla

stessa Autorità; b) – l'intervenuta applicazione delle detrazioni ex comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF "*in modo generalizzato e immotivato*".

B) La circostanza sopra evidenziata ha trovato ulteriore conferma anche nella nota del 02/09/2025, con la quale l'Avv. Luigi Quinto, per conto di tutti i gestori, nel contestare il contenuto della relazione tecnica di AGER del 31/07/2025, con la quale si dava puntuale riscontro per ogni singolo ambito tariffario alla richiesta formulata da ARERA (con la nota dell'08.05.2025) di fornire le evidenze che attestassero, per ogni singolo ambito, l'equilibrio economico-finanziario, nulla ha rilevato e/o contestato in ordine ad eventuali errori numerici di computo commessi dall'ETC in singoli specifici ambiti o al mancato riconoscimento di specifici maggiori costi effettivamente sopportati e in concreto dimostrati; con tale memoria, infatti, il legale dei gestori si è limitato a ribadire le argomentazioni generali di metodo già esposte nelle richieste di intervento fatte ad ARERA e, prima ancora, nei giudizi promossi innanzi al TAR Puglia, Sedi di Bari e Lecce, finalizzate, senza eccezioni, al riconoscimento del coefficiente CRI nella sua misura massima del 7%., attesa l'asserita insufficienza persino di quest'ultimo indice a intercettare gli incrementi inflazionistici espressi dalle variazioni ISTAT verificatasi nel biennio di riferimento. Neppure in tale occasione, quindi, i gestori si sono minimamente fatti carico di assolvere all'onere della prova, sia nell'an che nel quantum, in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del CRI in conformità alle disposizioni regolatorie di riferimento.

C) I gestori muovono in sostanza dal convincimento palesemente erroneo per cui AGER avrebbe dovuto riconoscere quali costi efficienti i valori (costi) derivanti dal PEF anno 2024 e 2025 così come indicati dal gestore nelle proprie scritture contabili, per poi disporne l'integrale rimborso a piè di lista attualizzati al 2024 e 2025 secondo i tassi del 4,5% e dell'8,8 % stabiliti dall'art. 7.6 della delibera ARERA n. 389/2023.

D) Le valutazioni discrezionali di merito contenute nei provvedimenti di validazione dei PEF e, da ultimo, nella relazione tecnica del 31/07/2025 che hanno consentito l'individuazione dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni, attengono all'esercizio delle funzioni attribuite a questo ETC in via esclusiva dalla normativa regolatoria e ribadite dalla stessa ARERA anche nella propria delibera 409/2025.

E) In definitiva, tali valutazioni discrezionali sono state riconosciute da ARERA coerenti coi limiti definiti dalla regolazione (delibera 409/2025) e sono rimaste, per i profili specifici relativi ai singoli ambiti tariffari incontestate da parte dei gestori, tanto da far ritenere a questo ETC non necessari ulteriori approfondimenti, istruttori, fatte salve le specifiche posizioni indicate nella predetta memoria del 24.11.2025;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

A) Con riferimento all'ambito tariffario del Comune di San Pietro in Lama, in cui il gestore risulta essere SOGECO, la relazione tecnica del 31/07/2025 ha chiarito quanto segue.

"*In sede di predisposizione tariffaria 2022, l'Ente Territorialmente Competente ha definito un equilibrio economico finanziario pari a € 302.246, ritenuto congruo in conformità ai criteri della Delibera 363/2021/R/rif (MTR-2).*
Il Comune per l'annualità 2022 ha corrisposto un importo superiore e pari a € 311.177 quale canone contrattuale rinveniente dalla procedura di gara che costituisce garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In sede di aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario, le dinamiche rilevabili dai dati consuntivi di bilancio trasmessi dal Gestore hanno evidenziato andamenti non lineari né strutturalmente giustificabili. Di seguito l'analisi effettuata sulla variazione dei centri di costo variabili e fissi presentati nel bilancio di commessa dallo stesso Gestore:

Incrementi desumibili dai costi operativi in bilancio

	var 21/20	var 22/21	var 23/22
Costi per la raccolta	0,10%	16,72%	0,00%
Costi comuni e di spazzamento	0,10%	-6,99%	0,00%

Nemmeno l'analisi giustificativa fornita dal Gestore nella Relazione di accompagnamento ha permesso all'ETC di verificare che tali scostamenti fossero riferibili a costi efficienti e derivanti da fonti contabili puntualmente attribuibili al servizio rifiuti della commessa in questione.

Con riferimento alla trattazione riportata nella Relazione di accompagnamento nel merito del metodo applicato per la determinazione degli aumenti relativi al parametro CRI si evidenza che per il carburante il Gestore Ditta Sogeco conduce la propria analisi limitandosi a calcolare l'incremento percentuale del costo del carburante nell'arco temporale tra il 2021 e il 2023 per come rinveniente da quella che definisce essere una fonte dati ministeriale. Peraltro, tali dati riportati dal Gestore non trovano corrispondenza con i dati pubblicati dal MASE. Nel caso degli aumenti riscontrati alla voce "Costo del Personale" l'analisi viene condotta confrontando il dato della "Retribuzione base" riportato nelle Tabelle FISE di cui al DD. 14 del 19 marzo 2024 per i periodi luglio 2021, luglio 2022, luglio 2023 e ricondotto su base mensile (diviso 12 mensilità) per poi fornire un incremento percentuale su base 2022-2021 e 2023-2022. Si precisa che tale analisi non è riferita al personale specifico del singolo cantiere, bensì a tutti i livelli di personale contemplati dalle tabelle retributive, risultando quindi identica in ogni commessa. Nel caso degli aumenti relativi ai materiali di consumo, il Gestore Sogeco esegue un'analisi a partire dal dato relativo alle "fatture ricevute dai rispettivi fornitori" che conduce al valore di incremento percentuale tra il "prezzo medio 2021" e il "prezzo medio 2023". L'analisi così eseguita è del tutto generica, non facendo neppure riferimento, ad esempio, ai costi effettivamente sostenuti rispetto al numero di pezzi acquistati. In ogni caso, in nessuna delle analisi condotte dal Gestore Sogeco vengono fornite evidenze a partire dalle fonti contabili obbligatorie.

Le maggiori spese sostenute non sono analizzate in modo da risultare esclusivamente riferite alla dinamica inflattiva, né con riferimento al singolo ambito tariffario. In nessun caso è stato eseguito un confronto specifico tra i costi consuntivi 2022-2023 e le previsioni approvate nel PEF 2022. L'analisi non esclude effetti derivanti da variazioni organizzative o quantitative del servizio né evidenzia scostamenti dovuti a dinamiche inflattive ma è generica, aggregata e non documentata, risultando quindi non idonea a giustificare il riconoscimento di maggiori costi né per variazione del perimetro o della qualità del servizio gestito né nell'ambito del coefficiente CRI.

L'ETC ha pertanto ritenuto di confermare il corrispettivo contrattuale frutto della procedura competitiva che garantisce l'equilibrio economico finanziario condiviso anche nel 2022, aggiornandolo per l'anno 2024 e 2025, con l'applicazione del parametro ρ (rpi-X_a) così come determinato e previsto dalla disciplina regolatoria pro tempore vigente considerando anche il recupero di efficienza della componente X_a, il tutto nel rispetto del limite di crescita.

L'equilibrio economico finanziario così definito dall'Ente Territorialmente Competente ha sostanzialmente ricalcato l'andamento generale dei costi rispetto alla condizione economica di riferimento nel 2022, adottando un approccio coerente con il quadro regolatorio, come evidenziato nel seguente prospetto:

Incrementi desumibili dai costi riconosciuti nel PEF

Entrate tariffarie di riferimento post detrazioni di cui al c. 4.6 del. 363/2021

	var 23/22	var 24/23	var 25/24
Tv post detr	-1,42%	152,57%	2,61%
TF post detr	3,57%	92,53%	2,58%
TV+TF post detr	0,67%	126,74%	2,60%

Il calcolo dell'equilibrio economico finanziario, valori in euro

	2022	PEF23	PEF24	PEF25
Canone base	311.177	311.177	316.155	324.375
Incremento annuo (ρ:rpi-Xa)		1,0160	1,0260	1,0260
Canone finale		316.155	324.375	332.809
Ulteriori costi riconosciuti al gestore			0	0
Equilibrio economico finanziario			**324.375**	**332.809**

AGER, in qualità di ETC, ha quindi applicato le detrazioni di cui all'art. 4.6 della delibera 363/2021/R/rif allo scopo di ricondurre il corrispettivo del Gestore al valore dell'equilibrio economico finanziario definito in base ai criteri sopra esposti considerando ogni singola componente tariffarie escludendo dal riconoscimento in tariffa gli scostamenti eccedenti i costi efficienti riconosciuti secondo le verifiche compiute.

Tavola detrazioni puntuali 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
	COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI SRL	COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI SRL	CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop.; COGEIR COSTRUZIONI E	CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop.; COGEIR COSTRUZIONI E
CRT_a	-9.959,92	-10.359,58	-34.692,53	-28.666,80
CTS_a	-567,96	-590,75	-4.441,13	-3.669,75
CRD_a	-18.768,48	-19.521,61	-69.875,82	-57.739,11
TVa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**-29.296,36**	**-30.471,94**	**-109.009,49**	**-90.075,66**
CSL_a	-9.094,23	-9.459,15	-28.352,99	-23.428,36
CGG_a	-11.476,95	-11.937,48	-32.638,43	-26.969,47
Amm_a	0,00	-716,67	0,00	0,00
R_a	-483,87	-895,95	-1.587,44	-1.306,58
TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**-21.055,04**	**-23.009,25**	**-62.578,86**	**-51.704,42**
T_a=TV_a+TF_a dopo detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**-50.351,40**	**-53.481,19**	**-171.588,35**	**-141.780,07**

Si evidenzia che l'operato dell'ETC è stato improntato a criteri di prudenza, trasparenza e coerenza regolatoria, al fine di garantire il rispetto del principio di copertura integrale dei costi efficienti del servizio, evitando al contempo riconoscimenti non giustificati in assenza di effettive variazioni dei costi sostenuti dal Gestore.

Si evidenzia, infine, che il Gestore ha trasmesso i dati necessari alla predisposizione del PEF relativo all'aggiornamento biennale in data 07/06/2024, nonostante la scadenza fissata da AGER fosse prevista per il 31/03/2024. Tale ritardo, in ragione delle tempistiche residue necessarie alla definizione del PEF, ha reso impossibili ulteriori approfondimenti mediante interlocuzioni per superare eventuali criticità derivanti dall'assenza di separazione contabile formalizzata da parte del Gestore. L'ETC ha comunque proceduto alla validazione finale nel rispetto delle scadenze regolatorie vigenti.".

B) Le risultanze di tale ulteriore attività istruttoria confermano quelle del provvedimento di validazione e dei suoi allegati e dimostrano come AGER abbia individuato correttamente l'equilibrio economico finanziario della gestione ancorandolo a dati certi desumibili dai documenti provenienti dal gestore e dal Comune.

C) Rispetto a tali evidenze emerse sia nel procedimento di validazione sia in quello volto al riesame del relativo provvedimento, il gestore non ha mosso alcuna censura di merito, se non quelle di carattere generale esposte nei medesimi termini con riferimento a tutti gli ambiti tariffari, riguardanti l'interpretazione della normativa regolatoria con riferimento all'individuazione dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni, che si ritiene di non condividere per quanto esposto al punto G) delle seconde premesse e nella richiamata memoria ndi questo ETC del 24/11/2025, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

VISTI

– La legge n. 481/1995
– La legge n. 205/2017
– La legge n. 147/2013
– La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
– La delibera n. 363/2021 e l'allegato MTR 2 – ARERA
– La delibera n. 15/2022 e l'allegato TQRIF ARERA
– La delibera n. 385/2023 ARERA
– La delibera n. 387/2023 ARERA
– La delibera n. 389/2023 ARERA
– La determina n. 1/DTAC/2023 'art 30 comma 5
– la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
– La determina n. 163 /2022 AGER
– La D.G.R. n 1717/2023.

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale e a conclusione del procedimento di riesame in autotutela svolto;

1) DI CONFERMARE E APPROVARE la predisposizione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 di cui alla Determina D.G. n. 300 del 20/06/2024 e di confermare la validazione ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della delibera n. 363 /2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 secondo quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di SAN PIETRO IN LAMA.

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con il relativo allegato all'ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 8 comma 3 della Delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023;

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di SAN PIETRO IN LAMA ed al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;

4) DI PUBBLICARE la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Estensore dell'Atto: Il Direttore Generale

Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.